RASSEGNA GIURISPRUDENZA

C.T. Prov. Pavia 7.11.2019 n. 447/1/19

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 5 novembre 2018 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Pavia notificava al sig. G. Antonio l'avviso di accertamento n. [Omissis] avente ad oggetto una imposta sostitutiva par ad € 7.865,00 oltre sanzione ed interessi.
L'atto impositivo scaturiva dalla ripresa a tassazione per il periodo d'imposta 2013 di redditi derivanti da attività finanziarie detenute all'estero attraverso la sottoscrizione di un prodotto denominato Private Client Insurance della società Alfa S.A., con sede in Lussemburgo.
In risposta al questionario n. [Omissis], l'ufficio qualificava la polizza assicurativa della citata società Alfa come un mero schermo utile a dissimulare un investimento in attività finanziarie estere con conseguente violazione dell'obbligo di assoggettare a tassazione i relativi redditi in Italia.
Con l'avviso di accertamento indicato in epigrafe veniva imputato alla parte privata un reddito di capitale per € 14.492,00 sottoposto ad imposta sostitutiva con aliquota del 27% pari ad €. 3.913,00, in aggiunta a disponibilità finanziarie per € 2.634.895,00 assoggettate ad Ivafe per € 3.952,00.
L'ufficio sostiene che tutto le argomentazioni articolate nel ricorso appaiono riconducibili all'errato assunto secondo cui il contratto sottoscritto con la società Alfa sia ascrivibile ad un tipico contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c.
Continua l'ufficio sostenendo che tale tesi, non risulta in alcun modo sostenibile alla luce della documentazione presente in atti: il contratto sottoscritto dal contribuente, denominato "Private Client Insurance", appare connotato dai caratteri tipici degli investimenti finanziari quali il riscatto parziale della polizza, la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi, un portafoglio molto vario di investimenti e soprattutto l'assenza della garanzia circa la restituzione quanto meno del capitale versato. Tale interpretazione, sostiene l'ufficio viene ulteriormente suffragata dalla lettura della informativa rilasciata dalla società Alfa, prodotta da controparte in sede di adesione. Significativo, al riguardo è l'art. 1 di tale documento il quale recita "sottoscrivendo la proposta di Polizza Private Client Insurance, il contraente acquista un portafoglio personalizzato precedentemente concordato con il proprio Consulente. Il contratto è un'assicurazione sulla vita ad elevato contenuto finanziario le cui prestazioni sono espresse dal valore corrente di mercato del portafoglio e quindi direttamente collegate al valore corrente dei titoli e della liquidità sottostanti. Ne risulta che l'ammontare delle prestazioni dipende esclusivamente dall'andamento del mercati finanziari".
Conclude come in epigrafe.
Il ricorrente sostiene
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1882 C.C., DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL DLGS. N. 209/2005 (C.D. CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE), NONCHÉ VIOLAZIONE DEL DIRITTO PRIMARIO DELL'UNIONE EUROPEA IN RELAZIONE ALLE DIRETTIVE COMUNITARIE N. 79/207/CEE, N. 92/96/CEE, N. 2009/138/CE.
Il ricorrente sostiene che come già comunicato in sede di risposta al questionario n. [Omissis] assieme al coniuge ha sottoscritto in data 17.2.2003 con la compagnia assicurativa lussemburghese Alfa S.A. (di seguito Alfa), una polizza assicurativa del ramo vita, definita Private Client Insurance sottoscrivendo il premio di Euro 3,332.358 tramite 14 assegni circolari emessi dall'istituto Centrale delle Gamma di Milano .
Il contratto n. [Omissis] (di seguito anche "Polizza") emesso dalla Alfa, compagnia assicurativa soggetta alla regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo Commissariat Aux Assurance ed espressamente autorizzata ad operare in Italia in Regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), in base alla normativa comunitaria, dall'Autorità di vigilanza italiana ISVAP (oggi IVASS) con codice impresa [Omissis] e numero iscrizione [Omissis], rientra tra i contratti di assicurazione sulla vita.
Continua il ricorrente, l'Ufficio nell'atto impugnato ha asseritamente e del tutto illegittimamente affermato che nel caso di specie "si tratti di attività finanziarie solo formalmente denominate "polizze assicurative", per occultare al fisco la reale situazione patrimoniale" sulla base del fatto che "dalla disamina dei rendiconti prodotti ... si fa riferimento ai movimenti sulla polizza, alle obbligazioni oggetto di investimenti, alle azioni oggetto di investimento nonché ai fondi alternativi oggetto di investimento".
La tesi dell'ufficio sostiene il ricorrente , è infondata, in quanto, la Polizza in esame è nella forma e nella sostanza un tipico contratto di assicurazione sulla vita del tipo "unit-linked" di cui al Ramo III dell'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private DLgs. n. 209/2005.

Il diritto tributario non prevede una specifica definizione di contratto di assicurazione sulla vita, ma il nostro ordinamento giuridico contempla diverse forme di tale tipologia di assicurazioni, definendone compiutamente caratteristiche ed elementi essenziali.
In linea del tutto generale, la polizza vita è un contratto di assicurazione, mediante il quale il contraente, a fronte del versamento di un premio, a favore di una compagnia di assicurazione, può garantire al beneficiario una prestazione consistente nella corresponsione di un capitale o una rendita al verificarsi di un evento collegato alla vita dell'assicurato (i.e. morte, sopravvivenza, invalidità).
Così testualmente l'art. 1882 c.c.: "L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana".
Più specificamente, il DLgs n. 209 del 7 settembre 2005 (c.d. "Codice delle Assicurazioni Private") all'art. 1, comma primo, lettera ss) definisce prodotti assicurativi "tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita (...)" e all'art. 2, rubricato "Classificazione per ramo", stabilisce che "nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente:
I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. Le assicurazioni di nuzialità e natalità;
III. Le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento".
In sostanza, l'art. 2 del Codice delle Assicurazioni, riconosce espressamente che sono contratti di assicurazione sulla vita, anche quelli le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di fondi comuni di investimento, fondi interni oppure indici o altri valori finanziari.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 44 E DELL'ART. 45 DEL TUIR NONCHE' DELL'ART. 26-TER DEL DPR 600/1973.
Infatti, ai sensi del successivo art. 45 comma 4, del TUIR (Base imponibile) "i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagati".
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI MONITORAGGIO DEL DL 167/1990 E DELLE RELATIVE SANZIONI
IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI IVAFE INTRODOTTE DAL DL 6 DICEMBRE 2011, N. 201
L'ambito soggettivo dell'imposta è circoscritto alle persone fisiche residenti che vengono assoggettate all'imposta nel caso in cui detengano all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
L'IVAFE si applica - a decorrere dal periodo d'imposta 2011 - sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da persone fisiche residenti in Italia.
Con riguardo all'ambito oggettivo di applicazione, la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 individua nel dettaglio le attività finanziarie che, se detenute all'estero, sono soggette al tributo.
Tra queste rientrano "contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere".
Tuttavia, relativamente alle attività finanziarie oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o di custodia, amministrazione o gestione con soggetti intermediari residenti, rivale non è dovuta in quanto su tali attività viene applicata l'imposta di bollo ordinaria, dal momento che le stesse non sono considerate come detenute all'estero.
Pertanto non vi è dubbio che fintanto che la fiduciaria Delta S.p.A. deteneva in intestazione la polizza in oggetto (dicembre 2011) nessun obbligo di computazione e versamento dell'IVAFE era previsto a carico dei contraenti.
V. VIOIAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA DI CUI ALL'ART. 12, COMMA 2, DEL DL N. 78/2009
In sostanza, il Lussemburgo, prima incluso tra i paesi a fiscalità privilegiata solamente con riferimento alle società holding del 1929 è dal 2014 escluso da ogni lista prevista dal Decreto 21 novembre 2001.
VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI PRESUNZIONE DI REDDITIVITÀ Al SENSI DELL'ART. 6 DEL DL 167/1990
Dalla semplice lettura del dettato normativo è possibile apprezzare la inapplicabilità del testo citato dall'Ufficio alla fattispecie concreta in esame.
Anzitutto, come precisato nei paragrafi precedenti, non vi era obbligo di inclusione della polizza nel quadro RW, elemento che fa decadere fin dal suo incipit ("Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1" cioè quelli tenuti a compilare il suddetto quadro) l'applicazione dell'art. 6 del DL 167/1990.
Inoltre, anche qualora volesse continuarsi la lettura della norma, per quanto meglio specificato nei paragrafi

precedenti, per i redditi derivanti dalla polizze assicurative vita deve applicarsi la disposizione contenuta nell'art. 45 comma 4, del TUIR secondo cui "i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per la parto corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello dei premi pagali".
Pertanto, la percezione dei redditi derivanti dalla polizza non avviene "anno per anno" ma al verificarsi dell'evento assicurato (morte dell'assicurato) ovvero in caso di riscatto totale o parziale anticipato (nel caso specifico, è stato operato un riscatto parziale nel 2016) ovvero "in uri successivo periodo d'imposta".
Concludo come in epigrafe.
All'udienza fissata per la discussione subito dopo l'esposizione del Relatore, la Commissione deliberava nel segreto della Camera di Consiglio, riservando il deposita della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso deve essere accolto, l'Ufficio nell'atto impugnato ha erroneamente affermato che nel caso di specie "si tratti di attività finanziarie solo formalmente denominate "polizze assicurative", per occultare al fisco la reale situazione patrimoniale" sulla base del fatto che "dalla disamina dei rendiconti prodotti … si fa riferimento ai movimenti sulla polizza, alle obbligazioni oggetto di investimenti, alle azioni oggetto di investimento nonché ai fondi alternativi oggetto di investimento". La tesi dell'ufficio non può essere accolta, in quanto come il ricorrente ha dato prova, la Polizza in esame è nella forma e nella sostanza un tipico contratto di assicurazione sulla vita del tipo "unit-linked" di cui al Ramo III dell'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private DLgs. n. 209/2005.
Il contratto emesso dalla Alfa, compagnia assicurativa soggetta alla regolamentazione dell'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo Commissariat Aux Assurance ed espressamente autorizzata ad operare in Italia in Regime di Libera Prestazione di Servizi (LPS), in base alla normativa comunitaria, dall'Autorità di vigilanza italiana ISVAP (oggi IVASS) con codice impresa [Omissis] e numero iscrizione [Omissis], rientra tra i contratti di assicurazione sulla vita.
La tesi dell'ufficio viene smentita, dalla documentazione presente, in atti. Il Ricorrente Ira inoltre richiamato corposa giurisprudenza italiana e comunitaria che avvalorano la liceità dei propri assumi.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso con vittoria di spese quantificate i euro 1400,00 oltre accessori di legge IVA e CPA.